

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, DALL'ARMELLINA, ANSELMI TINA,
BRESSANI, ALLOCCA**

Presentata il 30 ottobre 1969

Modifiche all'articolo 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — che ha, tra l'altro, unificato i ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi — ha stabilito che, per otto anni dall'entrata in vigore della legge stessa (27 dicembre 1961), i posti disponibili nel contingente previsto per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nel contingente dei provveditorati agli studi fossero riservati, rispettivamente, agli impiegati provenienti dal soppresso distinto ruolo dell'Amministrazione centrale ed agli impiegati provenienti dal soppresso distinto ruolo dei provveditorati agli studi.

Detta norma transitoria trovava la sua motivazione nella giusta esigenza di salvaguardare, nel momento dell'unificazione di ruoli prima distinti, le aspettative maturate da impiegati, i quali si erano determinati ad accedere alla carriera scelta anche per le prospettive che la legislazione a quel tempo vigente e la particolare configurazione dei ruoli in essa previsti potevano garantire e che la sopravvenuta unificazione avrebbe potuto sconvolgere.

Peraltro, la previsione di un termine di 8 anni si è dimostrata insufficiente allo scopo che il legislatore voleva perseguire: ciò per l'inevitabile lentezza delle procedure di promozione, soprattutto alle qualifiche di sbarramento (direttore di sezione, primo segretario, primo archivistista ed equiparate), per le quali il sistema ordinario di avanzamento si basa, in maniera esclusiva (è parziale solo per il conseguimento della qualifica di primo archivistista), su una procedura di esami, necessariamente lunga.

D'altra parte il ripetuto preannuncio di riforme del sistema di avanzamento (or contenuto in proposte o progetti di legge a carattere transitorio or nei progetti di riforma generale) ha indotto nell'Amministrazione l'incertezza, che si è riflessa nei tempi di svolgimento delle procedure, con ulteriori ritardi.

Da ciò la conseguenza che il citato articolo 8 (la cui applicabilità scade con il 27 dicembre 1969) non ha potuto soddisfare all'esigenza che pur ne costituisce la *ratio*.

In proposito è, d'altra parte, da porre in evidenza anche un preciso interesse dell'Amministrazione ad una proroga del termine

sopra indicato, interesse che acquista particolare rilievo per quanto attiene alla carriera di concetto del personale amministrativo.

Infatti, la tabella *D* annessa alla citata legge n. 1264 del 1961 prevede, per l'Amministrazione centrale, un contingente di n. 14 posti di segretario capo (su 30) e di n. 33 posti di segretario principale (su 105), posti che sono rimasti scoperti per la mancanza — a tutt'oggi — di impiegati, provenienti dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale che siano in possesso della prescritta anzianità.

Nessuno dei predetti impiegati sarà — per di più — promovibile alla scadenza stabilita dall'articolo 8 della legge n. 1264. Saranno, invece, scrutinabili moltissimi impiegati provenienti dal soppresso ruolo dei provveditori agli studi, che prestano tutt'ora servizio negli uffici periferici. Tutti i posti disponi-

bili dell'Amministrazione centrale verrebbero, pertanto, ad essere coperti da impiegati dei provveditorati agli studi, con il loro conseguente trasferimento dagli uffici periferici.

Sono agevolmente prevedibili le conseguenze che tale massiccio spostamento di personale comporterebbe per la razionale distribuzione degli impiegati di concetto, e, quindi, per la efficiente organizzazione degli uffici.

Analoghe conseguenze — anche se di minori proporzioni — si avrebbero per altre carriere, con la sola esclusione di quella direttiva, che mantiene distinti i ruoli dalla qualifica di direttore di sezione o vice provveditore — in su —.

Dalle considerazioni sopra svolte appare chiara l'opportunità della presente proposta di legge, che intende prorogare di un anno il termine previsto dal più volte menzionato articolo 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici, è prorogato di un anno.